

**ALLEGATO "A" AL N. 197394 DI REP.
N. 20421 DI RACC.**

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ART. 1**

DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita in conformita' alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, al Codice Civile ed eventuale altra normativa in materia un'associazione di promozione sociale denominata

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA UMBRIA"

1.2) L'Associazione aderisce alla Federazione "Associazione Italiana Celiachia O.N.L.U.S. " con sede in Genova via Caffaro n. 10.

ART. 2

SEDE

2.1) La sede dell'associazione e' in Perugia.

2.2) L'indirizzo e' in via Giacomo Puccini n. 63.

2.3) La modifica della sede nell'ambito dello stesso Comune potra' essere effettuata con semplice delibera dell'Organo Amministrativo.

Sempre con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere aperti e chiusi Uffici e rappresentanze su tutto il territorio Regionale.

ART.3

DURATA E FINALITA'

3.1) L'Associazione e' costituita a tempo indeterminato.

3.2) L'Associazione non aderisce a movimenti/ partiti politici, non ha fini di lucro e persegue in modo esclusivo finalita' di solidarieta' sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, con l'apporto volontario dell'attivita' prestata per suo tramite dai suoi associati in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, diretto o indiretto sia da parte dell'Associazione che dei suoi associati.

3.3) L'Associazione esplica la propria opera con criteri di assoluta apoliticita' e aconfessionalita' ispirandosi ai principi della democrazia.

3.4) I proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Infatti gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attivita', nemmeno dai beneficiari di detta attivita'; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'associazione.

3.5) Le finalita' che si propone l'associazione, in particolare nel proprio ambito territoriale, costituito dalla Regione Umbria, sono:

- promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da

dermatite erpetiforme, nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle predette patologie, prestando a tal fine appositi servizi informativi;

- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie; sensibilizzare le aziende produttrici e distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni l'eventuale assenza di glutine o evidenziarne la presenza nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentire l'utilizzo o il non utilizzo da parte dei pazienti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme;

- promuovere e curare i rapporti con le varie società scientifiche per quanto riguarda il problema della celiachia e le patologie ad essa correlate;

- promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;

- effettuare indagini sulla diffusione delle sopra citate patologie;

- promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;

- diffondere l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, prestando a tal fine appositi servizi informativi.

3.6) L'Associazione provvede con ogni mezzo legale al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, corsi di formazione, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.

Art. 4

ASSOCIATI

4.1) Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che richiedono di farne parte e che ne condividono gli scopi, accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4.2) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità, fornendo altresì ogni altro dato richiesto e versando la quota di iscrizione.

Il rinnovo annuale della partecipazione all'Associazione dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno di competenza.

L'ammontare della quota, sia di iscrizione che annua, è stabilito annualmente dall'assemblea degli Associati che approva il Bilancio di esercizio.

4.3) Le categorie di associati sono due:

- gli associati ordinari (coloro che versano la quota annualmente stabilita);

- i sostenitori (coloro che erogano contribuzioni volontarie e straordinarie).

4.4) Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

4.5) La quota associativa è intrasmissibile.

4.6) Il numero degli associati è illimitato.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

5.1) Diritti degli Associati:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto;
- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione;
- di farsi rappresentare nell'assemblea dell'associazione ma solo da un altro associato.

5.2) Obblighi degli associati:

- di versare, i contributi associativi sia ordinari che straordinari;
- di osservare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- di tenere un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

ART. 6

RECESSO O ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

6.1) L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

6.2) L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ad esempio percependo compensi per la propria attività oppure ritardando il pagamento della quota annuale, può essere escluso dall'Associazione.

6.3) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato. La decisione dev'essere comunicata al destinatario; avverso la stessa è ammessa la tutela prevista dalla legge.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

7.2) Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatta eccezione per il compenso spettante ai Revisori dei Conti in conformità alle norme di Legge.

ART. 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

8.1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

8.2) L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione idonea a dare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere il luogo e la data dell'adunanza e l'ordine del giorno.

8.3) L'assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

8.4) I lavori sono diretti dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano o dal Consigliere più anziano ed in assenza di entrambi da persona eletta dall'Assemblea stessa;

8.5) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6) L'assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione in tal caso non potrà essere convocata nello stesso giorno, ma almeno a ventiquattro ore dalla data della prima convocazione.

ART. 9

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

9.1) L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo qualora venga adottato;
- stabilisce l'importo della quota associativa annua e di qualsiasi altro importo anche di natura straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle linee generali programmatiche dell'Associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e ne fissa il compenso ove dovuto;
- delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o per lo meno da 2/10 degli Associati.

ART. 10

QUORUM ASSEMBLEARE

10.1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi perlomeno a ventiquattro ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, a maggioranza dei presenti e votanti.

10.2) Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun delegato.

10.3) L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita e delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti a maggioranza degli stessi.

10.4) L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio decide con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

ART. 11

VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1) Le deliberazioni dell'assemblea vengono verbalizzate dal segretario, scelto tra i membri del consiglio e in caso di impedimento tra gli associati e viene sottoscritto dal Presidente.

11.2) Ogni associato ha diritto di prendere visione degli atti sociali e di farne estrarre copia.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sei membri determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

12.2) Lo stesso rimane in carica tre anni ed e' rieleggibile. I Consiglieri debbono essere eletti tra gli Associati. Le funzioni del Consiglio sono prorogate sino al momento in cui il Consiglio viene sostituito.

12.3. Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche due Vicepresidenti di cui il più anziano sostituirà il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, un Segretario ed un Tesoriere.

12.4) Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano su decisione degli stessi o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti con un preavviso di tre giorni ed in caso di urgenza di un giorno con qualsiasi strumento idoneo a fornire la prova dell'avvenuta comunicazione.

12.5) Il Consiglio e' validamente costituito e delibera a maggioranza dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevale il volto del Presidente.

12.6) Al Consiglio compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo ed eventualmente preventivo; nomina i membri del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio coopta, senza indugio all'interno uno o più Associati in sostituzione dei Consiglieri venuti meno, che resteranno in carica fino a ratifica della prima Assemblea ordinaria e decadranno nel termine di decadenza del Consiglio.

12.7) Può essere escluso il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive.

12.8) Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare senza diritto di voto il Presidente del Comitato Scientifico ed i Revisori dei Conti.

Art. 13

PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - TESORIERE - SEGRETARIO

13.1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in Giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

13.2) Al Tesoriere previa delibera del Consiglio è conferito il potere di accendere conti correnti bancari e/o postali e operare sugli stessi con i poteri e le modalita' stabilite dal Consiglio stesso.

13.3) In caso di sua assenza e/o di impedimento , le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente piu' anziano.

13.4) I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni.

13.5) Il Tesoriere sovrintende alla riscossione delle quote associative, degli altri contributi e di tutte le entrate e le uscite dell'associazione, nonchè alla gestione ed all'amministrazione dei conti di cassa e di banca e/o posta, in attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo riferendo al Consiglio stesso senza indugio .

Tiene la contabilità sociale e provvede ad una prima stesura del progetto di bilancio da sottoporre al Consiglio e successivamente all'Assemblea per l'approvazione.

13.6) Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei documenti ed atti non contabili dell'Associazione, cura la verbalizzazione delle riunioni quando questa non sia affidata ad un notaio.

ART. 14

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Quando sia previsto dall'assemblea o quando sia richiesto dalla legge, la gestione

dell'associazione sarà controllata da un Collegio di Revisori composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea anche tra i non associati.

Il Collegio dei Revisori, i cui membri dovranno possedere i requisiti di legge, esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere. Per la durata e la rieleggibilità, valgono le norme in tema di Consiglio Direttivo in quanto compatibili. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

ART. 15

RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

15.1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- contributi privati, donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammessa dalla legge.

15.2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.3) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

ART. 16

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

16.1) Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale ed è relativo all'anno solare concluso.

16.2) Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

16.3) Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

16.4) Il rendiconto dovrà essere redatto con l'osservanza dei principi contabili generali.

16.5) Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Tesoriere nella forma della proposta di bilancio viene adottato dal Consiglio Direttivo che lo propone all'assemblea generale ordinaria.

16.6) Il conto consuntivo dev'essere approvato entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria degli associati con le modalità di cui agli articoli 8 e 10.

L'Associazione devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni analoghe e comunque interessate a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.to Samuele Rossi

F.to Michele Luca Vandini

F.to Francesca Lazzerini

F.to Sidoti Valentina

F.to Barbarossa Monica

F.to Marta Sargeni

F.to Antonio Giordani

F.to Marco Ottaviano Sciarra Notaio